

emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1958¹

ai sensi dell'art. 33 della legge²

I. Procedura preliminare

1. ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI OPERE DEL CANTONE

Art. 1³

Art. 2⁴ **Progetti di costruzioni stradali**
1. Esposizione pubblica dei piani

Il piano di acquisto terreni e la tabella dei fondi vengono esposti pubblicamente, unitamente al progetto di costruzione. Il diritto d'espropriazione è conferito con l'approvazione del progetto.

Art. 3⁵ **2. Procedura abbreviata**

Se si tratta di casi semplici ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 della legge, con l'approvazione dei proprietari dei fondi interessati si può rinunciare alla procedura di esposizione pubblica.

Art. 3a⁶ **Altre opere**

¹ Per i progetti che non concernono le costruzioni stradali, il Dipartimento invia un avviso personale ai proprietari dei fondi interessati per orientarli in merito al progetto e ai diritti da rivendicare.

² ⁷ I proprietari dei fondi possono presentare entro 30 giorni opposizione contro il progetto nonché contro l'espropriazione.

³ L'istanza competente disbriga le opposizioni, approva il progetto e decide circa la rivendicazione del diritto d'espropriazione.

Art. 4⁸ **Tentativo di conciliazione, effetti degli accordi bonari**

¹ Dopo l'approvazione del progetto, il Dipartimento o le persone di fiducia incaricate svolgono un'udienza di conciliazione.

² Gli accordi bonari devono essere compilati per iscritto e, se necessario, iscritti nel registro fondiario. Essi impegnano anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, se costoro ne sono stati informati dal rappresentante del Cantone e non hanno richiesto entro dieci giorni l'esecuzione della procedura di stima.

Art. 5⁹ **Rinvio alla commissione d'espropriazione**

Se fallisce in tutto o in parte il tentativo di accordo bonario, il Dipartimento trasmette la pratica alla commissione d'espropriazione competente con la domanda di esecuzione della procedura di stima.

2. ESPROPRIAZIONE A FAVORE DI ALTRE OPERE

Art. 6¹⁰ **Inizio della procedura**

¹ Per l'espropriazione a favore di altre opere si applicano analogamente gli articoli 2 fino 4.

² L'espropriante deve impegnarsi seriamente per ottenere una conciliazione.

Art. 7¹¹ **Domanda di conferimento del diritto d'espropriazione**

¹ Se non può essere ottenuto un accordo bonario o se può essere ottenuto soltanto in parte, l'espropriante deve presentare al Dipartimento la domanda di conferimento del diritto d'espropriazione.

² Sono da allegare alla domanda una breve descrizione dell'opera progettata e del suo scopo, il piano d'espropriazione e la tabella dei fondi in doppio esemplare nonché un estratto del verbale sul decreto di costruzione e sul decreto concernente l'esecuzione dell'espropriazione.

Art. 8¹² **Scambio di scritti**

¹ La domanda di conferimento del diritto di espropriazione va comunicata all'interessato per opera del Dipartimento fissando un termine appropriato per un'eventuale presa di posizione.

² Solo eccezionalmente si concedono la replica e la duplica.

Art. 9 ¹³ Decisione

¹ Il Dipartimento effettua i rilevamenti necessari e decide in merito al conferimento del diritto d'espropriazione e la sua estensione.

² La decisione va notificata per iscritto alle parti.

³ Le spese sono sempre a carico del richiedente.

Art. 10 ¹⁴ Fine della procedura

L'autorizzazione di espropriazione è inviata anche alla commissione d'espropriazione competente con la domanda di esecuzione della procedura di stima.

II. Procedura di stima

Art. 11 Citazione

¹ Non appena ricevuto il petito di esecuzione della stima, il presidente della commissione cita con lettera raccomandata le parti a un'udienza con la comminatoria che questa avrà luogo anche in loro assenza.

² La citazione va spedita a tutte quelle persone i cui diritti risultano dalla tabella dei fondi. La comparizione dei titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti è facoltativa. La citazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della udienza.

Art. 12 Udienza

¹ L'udienza è congiunta a un sopralluogo. Si dà occasione alle parti di presentare oralmente i loro petiti e di motivarli. La commissione può però esigere anche conclusioni e motivazioni scritte, nel qual caso fisserà un breve termine.

² All'udienza si devono pure presentare gli eventuali petiti di ampliamento, chiedendo la stima anche della frazione residua.

Art. 13 Tentativo di conciliazione

¹ Dopo l'udienza la commissione deve fare ancora un tentativo di accordo bonario. Le relative proposte e concessioni non pregiudicano la decisione finale.

² L'articolo 4 capoverso 2 fa stato per l'eventuale accordo bonario e i suoi effetti. L'accordo va firmato anche dal presidente della commissione.

Art. 14 Diritti controversi

¹ La commissione di espropriazione decide riguardo all'esistenza o all'estensione di diritti controversi, per cui si pretende indennità.

² Se una parte non vuole che giudichi la commissione d'espropriazione, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un congruo termine per promuovere azione davanti al giudice civile con la comminatoria che in caso d'inosservanza del termine l'esistenza o, se del caso, l'estensione del diritto saranno riconosciute.

Art. 15 Accertamento della situazione e della indennità

¹ Nell'accertare la situazione e nel fissare l'indennità la commissione d'espropriazione non è vincolata dalle conclusioni delle parti. Essa può fare d'ufficio tutte le investigazioni che le sembrano necessarie e a tal fine esigere dalle parti delle prove, prender visione dei pubblici registri, citare testimoni ed esperti.

² Si devono comunicare alle parti le generalità degli esperti intimando loro un breve termine per l'eventuale ricusa.

Art. 16 ¹⁵ Decisione

¹ Di regola la decisione va notificata alle parti entro 14 giorni dall'ultima udienza con lettera raccomandata.

² La decisione comprende:

a) una sommaria esposizione della situazione,

- b) la precisazione dell'oggetto dell'espropriazione,
- c) la designazione delle parti e le loro conclusioni,
- d) l'indennità rappresentata in cifre nei suoi elementi e la relativa motivazione,
- e) altre eventuali decisioni,
- f) l'istruzione sui rimedi legali,
- g) la firma del presidente della commissione ed eventualmente dell'attuario,
- h) la data della notificazione.

Art. 17¹⁶ Pretese posteriori

¹ Possono essere presentate pretese di indennità dopo la conclusione della procedura di stima nei seguenti casi:

- a) se l'avente diritto prova che senza propria colpa non ha potuto far valere le sue pretese personalmente o mediante rappresentante,
- b) se l'avente diritto può dimostrare di aver avuto troppo tardi notizia dell'esistenza di un diritto o se l'espropriante chiede l'espropriazione di un diritto non previsto nel deposito dei piani,
- c) se solo durante o dopo la costruzione dell'opera l'espropriato si rende conto di un danneggiamento imprevedibile o non prevedibile in tutta la sua estensione al tempo del deposito dei piani.

² Per il resto sono considerate decadute le pretese d'indennità che non sono state presentate al presidente della commissione d'espropriazione entro 6 mesi da quando l'avente diritto sapeva della loro esistenza, dell'espropriazione o del danneggiamento. Nel caso relativo alla lettera a, il termine comincia a decorrere dalla cessazione del motivo che impediva l'annuncio.

III. Espropriazione materiale¹⁷

Art. 18¹⁸ Espropriazione materiale

¹ Le richieste d'indennizzo derivanti da fatti simili ad espropriazioni (espropriazione materiale) devono essere presentate al presidente della commissione competente. Il presidente esegue una procedura di consultazione.

² Ove non ci sia una speciale regolamentazione giuridica, il diritto del proprietario fondiario si prescrive in cinque anni dall'entrata in vigore della restrizione del diritto di proprietà.

Art. 19¹⁹ Istanze di espropriazione susseguente

L'articolo 18 vale per analogia nel caso di pretese d'indennità fatte valere susseguentemente se una procedura d'espropriazione non venne effettuata oppure non venne effettuata contro colui che presenta queste pretese.

IV. Disposizioni diverse

Art. 20 Termini

¹ ... 20

² ... 21

Art. 21²² Retribuzione delle commissioni

La retribuzione del presidente e dei membri della commissione d'espropriazione nonché degli attuari delle commissioni è fissata dal Governo.

Art. 22²³ Spese

¹ Le spese della procedura di prima istanza per un'espropriazione formale sono a carico dell'espropriante, il quale in casi giustificati può anche essere obbligato a versare ripetibili.

² Circa l'assegnazione delle spese per procedure secondo gli articoli 18 e 19 decide con libero apprezzamento la commissione d'espropriazione. Di regola esse saranno addebitate alla parte soccombente.

Art. 23²⁴ Entrata in vigore

Questa ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge. ²⁵

Note finali

- 1 M 9 apr. 1958, 168; PGC 1958, 98
- 2 CSC 803.100
- 3 Abrogazione giusta DGC del 28 mar. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 4 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 5 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 6 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 7 Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5021; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 8 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; M 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939
- 9 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 10 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 11 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 12 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 13 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 14 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 15 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 16 Testo giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 17 Gli originari art. 18-23, compresi sotto il titolo «III. Procedura di ricorso», e l'art. 26 cpv. 3 vennero abrogati dall'art. 1 cifra 9 ordinanza del Gran Consiglio sull'adeguamento di atti legislativi del Gran Consiglio alla LTA, RC 1967, 358. I nuovi art. 18 e 19 vennero inseriti giusta DGC 2 giu. 1978; M 31 ott. 1977, 190; PGC 1978/79, 189. Sotto il titolo «IV. Disposizioni diverse» secondo lo stesso DGC gli art. 24, 25 e 27 sono divenuti gli art. 20, 21 e 23, mentre l'art. 22, che sostituisce l'originario art. 26, è stato nuovamente formulato
- 18 Testo giusta DC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 19 Vedi nota iniziale all'art. 18
- 20 Abrogazione giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della legge sulla giustizia amministrativa; AGS 2006, FUC 2006_5021; entrata in vigore il 1° gen. 2007
- 21 Abrogazione giusta DGC del 28 mar. 2000; vedi nota al titolo
- 22 Testo giusta DC del 28 mar. 2000; vedi nota all'art. 1
- 23 Vedi nota iniziale all'art. 18
- 24 Vedi nota iniziale all'art. 18
- 25 Entrata in vigore il 1° gen. 1959 giusta DG 30 dic. 1958; revisione del 2 giu. 1978 entrata in vigore il 1° gen. 1979 giusta DG 30 ott. 1978